

Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

N. 25837/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
dott.	Amina Simonetti	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **25837/2015 R.G.** promossa da:

CLAUDIO SANGIORGI (C.F. SNGCLD55A05F205A), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA DE MARCHI GHERINI (C.F. DMRNNL64A48F205H) e dell'avv. ARMANDA LESSINI (LSSRND59B53D969D), con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 13, ove ha eletto domicilio
ATTRICE OPPONENTE

contro

MARIA AGNELLO (C.F. GNLMRA64L48Z614S), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO LEONARDUZZI (C.F. LNRCS73A19G220L), con studio in Milano, Via della Moscova, n. 47/A ove ha eletto domicilio;

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per l'attore opponente CLAUDIO SANGIORGI:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare e assorbente: accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 4573/2015 rg 4420/2015 in quanto l'Ing. Sangiorgi è privo di legittimazione passiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo stesso;

Nel merito:

revocare o comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 4573/2015 rg 4420/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2015 per i motivi indicati in atti e in particolare perché le scritture 19/22.07.2011 sono nulle e/o prive di effetto e dichiarare che l'Ing. Claudio Sangiorgi nulla deve alla signora Maria Agnello per le causali di cui al ricorso, essendo tali pretese infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e onorari.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della signora Agnello Maria sui capitoli 1,2,3,5,6 oltre all'ammissione delle prove per testi sui capitoli 1,2, 3,4,5,6,7,8,9

1) "Vero che la signora Maria Agnello dal 2009 al 2011 era dipendente delle Poste Italiane e che tale attività era la sua unica occupazione professionale".

pagina 1 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9ca50c84320e0c52664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d999a832c03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

- 2)° Vero che il capitale iniziale per fondare la Nical srl nel 2009 fu versato unicamente ed interamente dall'ing. Sangiorgi".
- 3)° Vero che fin dai primi mesi del 2011 la Nical era in crisi finanziaria e la signora Agnello, anche tramite il marito sig. Del Popolo, comunicava agli altri soci che intendeva uscire dalla compagine sociale poiché, per lei, era economicamente impossibile coprire le perdite della società e partecipare ad un aumento di capitale qualora fosse richiesto".
- 4)° Vero che le perdite della Nical srl, calcolate nel 2011, erano talmente elevate da superare il terzo del capitale sociale così da rendere obbligatoria la riduzione del medesimo e il contemporaneo aumento";
- 5)° Vero che i soci, nella primavera del 2011 per evitare la chiusura della Nical srl si vedevano costretti a cercare nuovi soci finanziatori, data l'indisponibilità economica della signora Agnello".
- 6)° Vero che la signora Agnello Maria, nel 2011 uscì dalla compagine sociale della Nical srl senza alcuna perdita finanziaria."
- 7)° Vero che le quote sociali della signora Bolgiani erano gestite e controllate al 100% dal marito Ing. Sangiorgi."
- 8)° Vero che dopo l'assemblea straordinaria del 26 luglio 2011, a seguito delle decisioni ivi prese, l'ing. Sangiorgi che, unitamente alla moglie signora Bolgiani, deteneva in precedenza il 51% delle quote societarie, con l'ingresso del nuovo socio Farmer Group srl, andava a possedere solo il 50% delle quote societarie riducendo di fatto il suo potere all'interno della compagine sociale".
- 9)° Vero che le scritture private 19-22/7/2011 furono sottoscritte prima che i soci avessero piena contezza della esatta situazione finanziaria e debitoria della Nical srl, di cui si resero conto con precisione grazie all'ausilio dei commercialisti della società, Dott. Garofalo e Dott. Gallo, solo nei giorni successivi.

Si indica a teste:

1. Dott. Marco Garofalo, Via San Giusto, 49 Milano;

Per il convenuto opposto MARIA AGNELLO:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:

in via principale

respingere per i motivi esposti in narrativa l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata

in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che la sig.ra Maria Agnello è creditrice nei confronti del sig. Claudio Sangiorgi dell'importo di euro 127.000,00 per le causale esposte in atti e, per l'effetto, condannare la controparte al pagamento di tale importo, ovvero di quello diverso che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;

In via istruttoria

disporre l'interrogatorio formale del sig. Claudio Sangiorgi, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che in data 19-22 luglio 2011 si obbligava, personalmente, a corrispondere alla sig.ra Maria Agnello la somma di euro 127.000,00 quale corrispettivo per la rinuncia al diritto di opzione in relazione all'aumento di capitale della società Nical srl?

2) Vero che l'importo di euro 127.000,00 veniva liberamente determinato tra le parti anche in ragione dei crediti maturati dal sig. Sangiorgi nei confronti della sig.ra Agnello riferibili sia ai rapporti sociali che ai rapporti personali sussistenti tra le parti e tra il sig. Sangiorgi e il sig. Giovanni Delpopolo?

Con vittoria di competenze e spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Claudio SANGIORGI, socio al 20% della società NICAL s.r.l. – dichiarata fallita il 21 marzo 2013 con sentenza del Tribunale di Milano – nonché Presidente del C.d.A. dal 14 luglio 2011 al 21 marzo 2013

pagina 2 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f868391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4867171487391d993a3c32003466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

ha promosso **opposizione** avverso il **decreto ingiuntivo n. 4573/2015** con cui il Tribunale di Milano gli ha ingiunto di provvedere al pagamento di **127.000 euro**, oltre interessi e spese, in favore di **Maria AGNELLO**, creditrice nei suoi confronti della suddetta somma, come risultante dai seguenti documenti (v. doc. 2 proc. monitorio):

- “Scrittura privata di liquidazione quote sociali per recesso socio”, sottoscritta da SANGIORGI e AGNELLO il 22 luglio 2017;
- atto di “Precisazione e chiarimento dei patti contenuti nella scrittura privata di liquidazione quote sociali per recesso socio”, sottoscritto in pari data dalle medesime parti.

L’attore opponente SANGIORGI agisce nel presente giudizio al fine di ottenere l’annullamento del decreto n. 4573/2015, contestando l’esistenza del diritto di credito fatto valere nei suoi confronti dalla convenuta opposta AGNELLO.

In particolare, afferma parte attrice che:

- la AGNELLO era socia al 49% della società NICAL, dalla quale, in seguito alla convocazione dell’assemblea straordinaria del 26 luglio 2011, decideva di recedere, rinunciando al contempo all’esercizio del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale di cui all’o.d.g.;
- in seguito al recesso dalla NICAL, di cui dava comunicazione a SANGIORGI, in qualità di Presidente del C.d.A., con atto unilaterale del 22 luglio 2011 (doc. 1 proc. monitorio), acquistava *ex lege* il diritto al rimborso della propria quota, liquidata d’accordo con l’AGNELLO in 127.000 euro, come risulta dalle scritture private dapprima richiamate (doc. 2 proc. monitorio);
- il credito di cui la AGNELLO è titolare e di cui si è ingiunto il pagamento mediante il decreto ingiuntivo qui opposto, quindi, essendo dovuto a titolo di recesso dalla società NICAL, obbliga quest’ultima – ovvero la società – al pagamento: per tali motivi SANGIORGI esclude di essere personalmente obbligato, avendo sottoscritto l’accordo di liquidazione della quota della socia recedente in qualità di Presidente del C.d.A., pertanto titolare del potere di rappresentarla;
- in ogni caso, il predetto accordo deve ritenersi superato da quelli successivamente intercorsi tra le parti, i quali condussero alla decisione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, resosi necessario in ragione delle ingenti perdite, pari al 76.672,00 euro, risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, come deliberato all’Assemblea straordinaria del 26 luglio 2011, tanto è vero che, per fugare ogni dubbio circa la conservazione della sua validità, le parti si accordavano per stracciare le scritture precedentemente sottoscritte;
- a voler ritenere diversamente, ovvero a voler ritenere che SANGIORGI sia personalmente obbligato al pagamento del credito nei confronti di AGNELLO, si contesta la validità della scrittura privata del 22 luglio 2011 per difetto di causa e impossibilità dell’oggetto: la società risultava infatti caratterizzata da una grave esposizione debitoria, nonché da un patrimonio netto negativo già al primo trimestre 2011, con conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione delle quote sociali.

pagina 3 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f86391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4867171487391d9993a632603466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 3 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

Di contro, la convenuta opposta **Maria AGNELLO** chiede la **conferma e la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo** e si difende rilevando, contro le asserzioni di parte attrice, che:

- l'accordo del 22 luglio 2011 è stato concluso da SANGIORGI in qualità di socio, oltre che di Presidente del C.d.A. di NICAL, sicché l'obbligazione di pagamento di 127.000 euro è stata da lui assunta personalmente quale corrispettivo per la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione in relazione all'aumento di capitale della NICAL che sarebbe stato deliberato all'assemblea del 26 luglio 2011 e il recesso dalla società, come risulta in modo inequivoco:
 - dalla previsione per cui l'obbligo suddetto doveva essere adempiuto ratealmente nell'arco di un triennio, tenuto conto "delle possibilità finanziarie di SANGIORGI";
 - dall'atto separato, ma connesso, denominato "Precisazione e chiarimento dei patti contenuti nella scrittura privata di liquidazione quote sociali per recesso socio", con il quale le parti stabilivano che l'importo di 127.000 euro fosse determinato *ex partibus* tenuto conto dei rapporti di dare e avere fra i due soci non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei loro rapporti personali, con particolare riguardo ai prestiti finanziari ricevuti dalla sig.ra AGNELLO MARIA e coniuge sig. DELPOPOLO GIOVANNI dal sig. SANGIORGI CLAUDIO.
- l'assemblea del 26 luglio 2011 non ha in alcun modo superato gli accordi, di poco precedenti, raggiunti da SANGIORGI e AGNELLO (22 luglio 2011) ma, anzi, li ha definitivamente ratificati, in quanto in sede assembleare la AGNELLO, congiuntamente alla socia BOLGIANI, ha rinunciato al diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale, interamente eseguito dall'opponente SANGIORGI e dal nuovo socio FARMER GROUP s.r.l.;
- a nulla rileva, sotto il profilo della possibilità dell'oggetto contrattuale, la grave situazione debitoria attestata dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, in quanto il valore delle quote sociali *ex art. 2473 c.c.* si calcola indipendentemente da questo.

All'udienza del 10 novembre 2015, il g.i., rigettata l'istanza di immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. entro i quali le parti depositavano le memorie difensive, ribadendo quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi e formulando le richieste istruttorie.

All'udienza del 23 marzo 2016, il g.i. ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e la prova per testi richiesti da parte opponente limitatamente al capitolo n. 10, così formulato:

"Vero che i due originali della scrittura privata 19-22.7.2011 sono stati stracciati, sull'accordo delle parti, ritenendo superati gli accordi ivi contenuti";

ammetteva altresì la prova contraria per teste richiesta dall'opposta.

pagina 4 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f868391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4867171487391d9993a632003466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

Disponeva inoltre l'esibizione *ex art.* 210 c.p.c. del documento originale relativo alle scritture private del 22 luglio 2011 sopra citate.

All'udienza del 24 gennaio 2017, il teste di parte opponente, Marco Garofalo, ex commercialista della NICAL, veniva interrogato sul capitolo n. 10 di retro esibizione dell'originale delle scritture private sottoscritte da SANGIORGI e AGNELLO il 19 e 22 luglio 2011, e a domanda rispondeva *di non aver mai visto prima le scritture che gli vengono mostrate*. Dichiarava altresì: "Non ero presente al momento della sottoscrizione di tali documenti, né ho mai seguito la trattativa che ha portato a questi accordi. Nulla so in ordine a decisioni di stracciarli o quant'altro".

Precisava inoltre sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società - su richiesta del giudice - che quale membro del c.d.a. solo alla fine di luglio (25 o 26 luglio) aveva fornito ai soci la situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risultava la perdita totale del capitale sociale con una perdita addirittura di circa 67.000,00 euro.

A prova contraria, sul medesimo capitolo n. 10, all'udienza del 24 gennaio 2017, veniva sentito il teste di parte opposta, Giovanni Delpopolo - marito della convenuta e a sua volta socio della NICAL - il quale alla domanda:

"Vero che i due originali della scrittura privata 19-22.7.2011 sono stati stracciati, sull'accordo delle parti, ritenendo superati gli accordi ivi contenuti"

rispondeva:

"non è assolutamente vero" e precisava di essere stato presente al momento della sottoscrizione della scrittura privata, redatta in duplice originale, una per ciascuna parte, e di avere aggiunto di proprio pugno, su accordo delle parti, l'importo del prezzo stabilito per la definizione di *tutte le posizioni di dare e avere relative ai precedenti rapporti personali fra i contraenti nonché nei confronti dello stesso Delpopolo*.

Dichiarava inoltre che dinanzi a sé non era stato stracciato alcun originale.

L'opposta Maria AGNELLO rendeva interrogatorio formale, confermando di aver sottoscritto due copie delle scritture esibite nel locale ove la NICAL svolgeva la propria attività, alle quali era stata apposta data certa dall'Ufficio postale presso il quale si recavano Delpopolo e Sangiorgi.

Negava invece di aver stracciato le suddette scritture, effettivamente esibite in originale su ordine del Giudice.

Le parti, entro i termini di cui all'art. 190 c.p.c., depositavano le loro difese conclusionali, ribadendo le proprie istanze, difese ed eccezioni.

In particolare:

- l'attore opponente, a sostegno della già rilevata carenza di legittimazione passiva, affermava che la convenuta opposta vantava un credito nei confronti della società, in ossequio al disposto dell'art. 2473 c.c. per cui gravava sulla società - e non sui singoli soci - l'obbligo di liquidare la quota del socio recedente, il cui pagamento "*sembrerebbe* legato al buon andamento della società che secondo i piani sociali avrebbe dovuto riprendersi nel giro di 3 anni" e che peraltro

pagina 5 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f86391e4e9aa50c84320e0f052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4367171487391d993aa3203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 3 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

L'AGNELLO nulla avrebbe potuto pretendere dalla NICAL – oggi fallita – in quanto già nel 2011 le sue quote erano prive di qualsiasi valore.

In ogni caso assumeva che le due scritture private da cui risulterebbe prova dell'esistenza del credito fatto valere da AGNELLO sarebbero prive di valore legale in quanto contraddittorie, contenenti espressioni prive di senso e contrarie allo stesso dettato normativo, non potendo da esse risultare, per tali ragioni, la reale volontà delle parti.

- la convenuta opposta, di contro, affermava che la causa sottostante alle suddette scritture doveva rinvenirsi nel diritto della socia a ricevere un corrispettivo a fronte della rinuncia all'esercizio del diritto di opzione all'aumento di capitale sociale della NICAL, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale della società terza Farmer Group e che, in ogni caso, SANGIORGI doveva ritenersi *personalmente* obbligato all'adempimento di tale prestazione, perché l'importo dovuto, pari a euro 127.000, veniva calcolato *anche a tacitazione dei rapporti personali (con personali intendendosi riferibili al sig. Sangiorgi) in essere tra le parti*. Diversamente, il SANGIORGI non avrebbe potuto determinare il valore del debito altrui – della NICAL – portando a compensazione i propri crediti personali.

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle difese svolte dalle parti, questo Tribunale ritiene infondata l'opposizione promossa da SANGIORGI per i motivi che qui si espongono.

Premesso che:

- la risoluzione dell'intera controversia verte sul valore e sul significato che debba attribuirsi alle scritture private sottoscritte dalle parti in data 22 luglio 2011 (doc. 2 proc. monitorio), da cui risulta il diritto della AGNELLO al pagamento di euro 127.000 a titolo di liquidazione della quota della società da cui recedeva, come le è riconosciuto *ex art. 2473 c.c.*;
- tali atti, contrariamente a quanto sostiene l'opponente, non possono ritenersi superati dal verbale di assemblea della NICAL del 26 luglio 2011 (doc. 5 atto introduttivo), di appena quattro giorni successivo, come risulta dalle seguenti circostanze che non appaiono contraddette neppure dalle testimonianze acquisite durante la fase istruttoria:
 - alla data di sottoscrizione dei suddetti accordi – 22 luglio 2011 – la socia AGNELLO aveva già ricevuto regolare comunicazione della convocazione dell'assemblea straordinaria di NICAL, il cui o.d.g.: *approvazione della situazione patrimoniale al 31 marzo 2011, copertura delle perdite, aumento del capitale*, era noto alle parti, come risulta dalla lettera inviata il 18 luglio 2011 da AGNELLO a NICAL, con cui comunicava di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione in relazione all'aumento di capitale e di recedere dalla società *ex art. 2473 c.c.* (doc. 1 proc. monitorio);
 - la gravità della situazione debitoria di NICAL costituisce la ragione sottesa alla decisione di convocare l'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale, per cui

pagina 6 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f868391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739f09993a63203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

costituiva fatto noto ad entrambe le parti al momento della conclusione dei suddetti accordi (22 luglio 2011), come confermano le dichiarazioni del teste Marco Garofalo, tanto più che la situazione patrimoniale dal quale risultava la perdita del capitale e di cui si dà atto nel verbale risaliva al 31 marzo 2011;

- i suddetti accordi, avendo natura negoziale, sono espressione della volontà delle parti, nell'interpretare la quale il giudice deve attenersi ai canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., primo tra tutti la comune intenzione dei contraenti, come risultante dal comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, seppure in contraddizione col senso letterale delle parole;
- tra le scritture di cui si tratta sussiste un indubbio collegamento, le clausole del contratto devono interpretarsi le une per mezzo delle altre in base al senso che risulta dal complesso dell'atto ex art. 1363 c.c.;

questo Tribunale rileva che l'opponente SANGIORGI deve ritenersi *personalmente* obbligato nei confronti dell'opposto AGNELLO, in forza della "Scrittura privata di liquidazione quote sociali per recesso socio" e dell'atto di "Precisazione e chiarimento di patti contenuti nella scrittura privata di liquidazione quote sociali per recesso socio" (doc. 2 proc. monitorio), conclusi da:

- SANGIORGI: "nella sua qualità di socio e presidente del Consiglio di Amministrazione della società NICAL s.r.l.";
- AGNELLO: "nella sua qualità di socio per la quota del 49% della sopradetta società";

perché SANGIORGI, nella sua duplice veste di rappresentante legale e socio della NICAL, da un lato ha agito in nome e per conto della società dalla quale la AGNELLO di chiarava di recedere, dall'altro ha agito in proprio, obbligandosi personalmente al pagamento di euro 127.000 a favore della AGNELLO, come emerge già dalla scrittura privata di liquidazione quote, ove si legge:

"tale importo verrà pagato suddiviso in rate variabili a seconda delle possibilità finanziarie del signor SANGIORGI Claudio in un periodo massimo di anni tre"

e come comprovato dall'atto di precisazione della suddetta scrittura, in cui si chiarisce che l'importo di 127.000 euro

"è stato determinato tenendo conto dei rapporti di dare ed avere fra i due soci non solo nei confronti della società, ma anche dei loro rapporti personali, con particolare riguardo ai prestiti finanziari ricevuti dalla signora AGNELLO MARIA e dal coniuge DELPOPOLO GIOVANNI dal sig. SANGIORGI CLAUDIO".

pagina 7 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9aa50c8432f0e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4867171487391d9993a3203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

Pare allora evidente che il credito della AGNELLO non sia dovuto a titolo di liquidazione delle quote per recesso del socio, ex art. 2473 c.c., bensì quale corrispettivo per la rinuncia al diritto di opzione, il che trova conferma:

- nell'assoluta carenza di qualsivoglia riferimento al recesso dalla NICAL della socia AGNELLO nel verbale d'assemblea del 26 luglio 2011, al quale ha partecipato personalmente;
- nel criterio di calcolo del valore delle quote prescelto dalle parti: *le possibilità finanziarie del signor SANGIORGI Claudio*, laddove la legge richiede invece che si tenga conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento del recesso;
- nonché nel rilievo dato dalle parti ai loro rapporti personali, presi in considerazione al fine di concludere situazioni di debito-credito dei coniugi AGNELLO e DELPOPOLO e di SANGIORGI – seppure in termini che appaiono ambigui – che allora erano pendenti, come affermato dall'opposta senza alcuna specifica smentita avversaria.

Alla luce di tali circostanze e in ossequio al disposto dell'art. 1362 c.c., del tutto irrilevante appare il riferimento espresso all'art. 2473 c.c. nonché alla liquidazione delle quote, dalla lettura delle scritture private del 22 luglio 2011 emerge che il riferimento al recesso sia avvenuto in modo del tutto atecnico e fuori luogo, lasciando trasparire tuttavia la reale volontà delle parti che questo Tribunale è tenuto ad indagare e alla quale deve attenersi nell'interpretazione contrattuale, al di là del senso letterale delle parole.

La volontà delle parti, dunque, è stata quella di concludere un accordo a prestazioni corrispettive ove, a fronte della rinuncia del diritto di opzione della socia AGNELLO, SANGIORGI si obbligava al pagamento di una somma di denaro, nutrendo uno specifico interesse a tal fine, poiché ciò gli ha consentito di procedere alla ricostituzione del capitale sociale insieme ad un terzo che godeva delle disponibilità finanziarie a coprire le perdite. Inoltre, tale ricostruzione ermeneutica accolta mostra che alla base dell'accordo vi è *do ut des*, il che rende inequivocabile la causa del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente SANGIORGI.

Rigettata l'opposizione, questo Tribunale, in ossequio al criterio della soccombenza ex art. 92 c.p.c., condanna l'attore opponente SANGIORGI al pagamento a favore dell'opposto convenuto AGNELLO delle **spese di lite** che liquida come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva e processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 25837/2015 R.G.,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 4573/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 5 febbraio 2015, con ogni conseguente effetto di legge;

pagina 8 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f868391e4e9aa50c84320e0f052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739fd999aa3203468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caf



Sentenza n. 4403/2019 pubbl. il 08/05/2019
RG n. 25837/2015

2. **condanna** parte attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese legali che si liquidano in euro 379,50 per esborsi, euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 aprile 2019.

Il Giudice Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

pagina 9 di 9

Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e8f8b391e4e9aa50c84320e052664
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 486717148739fd9993ae3203466781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 3 Serial#: 76caff

